

COMUNE DI GOITO

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 1

Il Cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia anche seminterrate;
- c) di tombe e loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di cellette ossario individuali per resti mortali;
- f) di ossario comune;
- g) di colombari o collette per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- h) di cinerario comune.

ART. 2

È data facoltà ai congiunti od agli estimatori del defunto, sepolto nello spazio comune, di innalzare, dopo l'avvenuto consolidamento del terreno, lapidi di tipo unico in marmo travertino, aventi le caratteristiche conformi al disegno riportato nella tabella A).

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita, condizione della persona defunta, data di morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Su domanda la Giunta può autorizzare altre iscrizioni integrative.

ART. 3

Sulle fosse è consentito tenere fiori, piante ornamentali o immagine votive, sempre però in modo tale che non siano oltrepassati i limiti del tumolo stesso e da non essere causa di molestia o impedimento per il servizio e per i visitatori.

ART. 4

Sulle tombe private si possono collocare lapidi, cippi, croci metalliche, monumenti, in seguito ad autorizzazione edilizia, rilasciata previo esame dei disegni delle piante ed eventuali bozzetti.

Quanto ai loculi individuali, sarà soltanto autorizzato il collocamento di fregi, di porta fiori, di porta ritratti, di porta lampada e di iscrizioni previste dall'art. 2, con sporgenza massima non superiore a cm. 15.

Gli oggetti mobili, corone, vasi ecc. quando siano deteriorati, saranno tolti e distrutti. Sono consentiti i porta ceri purché strutturati in modo da evitare ogni gocciolamento.

Le lapidi marmoree dei loculi con relative lesene e degli ossari/cinerari dovranno essere di tipo unico in marmo Botticino.

Le lapidi per il solo cimitero di Cerlongo e solo per le campate n. 15-16-17-18-19-20-21-22 (loculi) e la campate IV e V per i cinerari sono previste in granito montorfano o granito simile.

ART. 5

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, tombe monumentali, tombe o loculi individuali, cellette, sono in solido a carico dei privati concessionari. In caso di mancata attuazione, constatata a mezzo dell'Ufficio Tecnico, il Comune, scaduto l'atto di diffida notificato all'interessato o agli interessati, procederà all'esecuzione diretta dei lavori necessari con recupero della spesa. Qualora si dovesse ricorrere alla procedura coattiva, si applicheranno le norme previste dal D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

ART. 6

Le aree cimiteriali e le tombe di famiglia ad edicola, monumentali o seminterrate possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia o con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso (lettera a) la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso (lettera b) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori escluso ogni altro.

La trasmissione del possesso d'uso della tomba deve essere notificato al Comune il quale, entro il termine di un mese, dovrà prenderne atto con deliberazione della Giunta Comunale.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I. gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II. i fratelli e le sorelle;
- III. il coniuge;
- IV. la nuora e il genero.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte nell'ente concessionario fino a compimento della capienza del sepolcro.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento di una somma uguale ai due terzi del costo relativo alla concessione di un loculo di seconda fila.

ART. 7

L'assegnazione delle tombe di famiglia realizzate dall'amministrazione comunale e dei loculi viene effettuata seguendo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

ART. 8

I loculi o colombari sono capaci di un solo feretro. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la cessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Solo a richiesta, da presentare entro dieci anni dalla concessione, il concessionario potrà ottenere che il loculo o colombaro venga utilizzato per la tumulazione della salma di altro congiunto nell'ambito familiare: marito, moglie, genitore, figlio, nipote in linea diretta, genero, nuora, ferma restante la durata della concessione originaria: in tale caso il richiedente dovrà versare al Comune l'importo di £. 500.000.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni trenta dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

In caso di concessione in vita, il concessionario dovrà corrispondere al Comune una somma proporzionale al numero degli anni intercorrenti dalla data dell'atto concessivo a quella dell'effettiva tumulazione della salma, in base alla tariffa in vigore.

La concessione in vita dei loculi potrà essere effettuata solo a favore dei richiedenti superiore ai 70 anni. Alla scadenza della concessione del loculo, il Comune rientrerà in possesso del manufatto, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata, però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione di un loculo.

I resti mortali potranno essere collocati anche in cellette ossario individuali, la cui concessione ha la durata di anni trenta dalla data di collocamento dei resti stessi ferme restando le norme del sesto comma del precedente articolo.

Nei loculi o colombari, a domanda del concessionario, potranno, essere immessi per la tumulazione un numero massimo di 5 (cinque) urne contenenti ceneri e un numero

massimo di 3 (tre) cassetture contenenti resti mortali, sino al completamento della loro capienza.

Al momento della concessione del loculo dovrà essere corrisposta la tariffa in vigore per i loculi; per ogni immissione successiva alla prima di ceneri o resti, dovrà essere altresì corrisposta una cifra pari al costo del cinerario/celletta ossario, in relazione agli anni che mancano alla scadenza della concessione principale (del loculo).

Le ceneri o i resti mortali dovranno appartenere a salme aventi tra loro grado di parentela, diretta o collaterale, o affinità.

Il termine della concessione data per i resti/ceneri dovrà coincidere con quella originaria del loculo al fine di evitare disguidi al momento dell'eventuale rinnovo.

Il concessionario del loculo, potrà ottenere a domanda la possibilità di parificare la scadenza di un altro loculo, avuto con il medesimo contratto di concessione allorché ricorra il caso previsto dal 6° comma del presente articolo, mediante pagamento di una somma proporzionale al numero degli anni occorrenti per dare la medesima scadenza all'altro loculo.

È vietato apporre una lapide unica per due loculi vicini.

Nei cinerari o cellette ossario potranno essere immesse sino a due urne cinerarie o una cassetta di resti mortali.

Per ciascuna immissione è dovuto il pagamento di una cifra pari al costo della concessione individuale per ossario/cinerario in vigore; per le immissioni successive alla prima è dovuta la tariffa in relazione agli anni che mancano alla scadenza della concessione principale.

Nel tumulo sono ammesse solamente cassette/urne contenenti resti mortali/ceneri di salme aventi tra loro grado di parentela, diretta o collaterale, o affinità.

La scadenza della concessione, anche in caso di tumulazioni successive, dovrà coincidere con quella originaria, al fine di evitare disguidi al momento dell'eventuale rinnovo.

ART. 9

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da apporsi sulle lapidi delle cellette e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque, è vietata la posa di oggetti mobili che sporgono dalla lapide oltre i 15 cm.

ART. 10

Potrà essere dato in concessione del terreno (area) per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati. I singoli progetti debbono essere approvati dalla Commissione di Edilizia comunale, su conforme parere del Servizio Sanitario competente. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere eseguita la costruzione, pena la decadenza della concessione dell'area, e da indicarsi nell'atto della concessione stessa, è determinato in 18 mesi. In caso contrario si procederà alla revoca della concessione con incameramento totale del corrispettivo versato

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere rese agibili dal Comune, dopo aver accettato se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato e secondo le prescrizioni di cui al presente regolamento. Per il diritto di sepoltura si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 6.

ART. 11

La muratura per la costruzione di tombe di famiglia, anche seminterrate, e tombe monumentali, sarà di cm. 40 se effettuate in laterizio e di cm 20 se in calcestruzzo, misurate al netto. Le costruzioni di cellette e di loculi devono essere fatte secondo le prescrizioni dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, in maniera particolare per quanto riguarda i prefabbricati.

Per i loculi è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza mt. 2.25, mt 0.75 di larghezza e mt. 0.70 di altezza. A detto ingombro va aggiunto, a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione di ossario individuale non può essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di mt. 0.70, di larghezza mt. 0.30 e di altezza mt. 0.30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0.30, mt 0.30 e mt. 0.50.

ART. 12

I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.

Gli elementi verticali di pietra o marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a cm. 10.

Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate non devono essere inferiore a cm. 10. Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene (ad esempio granito), è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm. 4.
È prescritto l'impiego di chiavelle per il collocamento delle pietre.

ART. 13

Per qualunque lavoro da farsi nel cimitero, i concessionari di sepolture debbono ottenere preventiva autorizzazione dal Responsabile del Servizio sia per i lavori che per la ditta che li deve eseguire; nella esecuzione di tali lavori, non deve essere arrecato alcun danno alla proprietà comunale nonché a quelle date in concessione: non deve essere occupato che lo spazio concesso; i lavori iniziati non devono essere sospesi. Per le riparazioni e per i lavori accessori, di qualunque genere, gli interessati debbono presentare analoga domanda al Sindaco corredandola del disegno tecnico dell'opera da eseguire ed ottenere speciale autorizzazione.

Sulla domanda provvede il Responsabile del Servizio sentita la Commissione edilizia. I monumenti, i ricordi, le croci, le iscrizioni e le decorazioni non potranno, senza il permesso del Sindaco essere rimossi dal luogo della sepoltura, ove furono collocati.

È consentito il solo recupero delle fotografie o medaglioni con le immagini del defunto, su richiesta dei familiari.

Per tutto il materiale residuo delle onoranze, l'Amministrazione decide le modalità di distribuzione, di riutilizzo, di alienazione.

ART. 14

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

In caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario durante il periodo di concessione, il Comune rientrerà in possesso della tomba di famiglia previa corresponsione al rinunciante di una somma proporzionale al numero degli anni mancanti al termine della concessione dell'area, in base alla vigente tariffa al momento della rinuncia della stessa, e per il manufatto un indennizzo corrispondente alla perizia di stima, eseguita dal Tecnico Comunale, sempre in proporzione degli anni mancanti, in base allo stato manutentivo e valutazione dell'epoca, nonché alla rispondenza del manufatto alla vigenti norme regolamentari.

ART. 15

Le concessioni delle aree e delle tombe di famiglia e monumentali hanno durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

Scaduto il periodo della concessione gli interessati potranno chiederne conferma e l'Amministrazione Comunale potrà, a sua volta, disporla previo pagamento da parte del richiedente concessionario del corrispettivo per l'area in vigore al momento della conferma della stessa.

ART. 16

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente ai 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 N. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

ART. 17

La concessione dell'area, tombe, cellette e loculi individuali devono risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge e del regolamento dei contratti a spese del concessionario.

ART. 18

Quando una sepoltura privata rimanga abbandonata, o perché si è spenta ogni discendenza familiare o perché la conservazione non è stata affidata ad altre persone o per altra causa, da valutarsi caso per caso dall'Amministrazione Comunale, essa sepoltura ritorna al Comune, dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato per provvedere, mediante ordinanza da notificarsi ai presunti interessati.

ART. 19

Ritorna ugualmente al Comune la sepoltura privata individuale, quando è trascorso il termine della concessione temporanea, che ne è stata fatta. In questa ipotesi, a seguito di esito negativo dell'invito al rinnovo della concessione, il cadavere verrà rimosso e collocato nel campo comune.

ART. 20

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria o al Servizio Sanitario competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione al sublimato corrosivo al 5 per mille; ciò fatto, e passare le corde sotto si essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata: il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava: speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

ART. 21

Sia per le esumazioni od estumulazioni ordinarie, sia per le esumazioni od estumulazioni straordinarie, non ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si deve richiedere preventiva autorizzazione del Sindaco.

L'esumazione od estumulazione straordinaria sarà diretta dal custode del cimitero e dovrà farsi di buon mattino, a cancello chiuso presenti solo le persone di servizio e i delegati della famiglia del defunto. Tutte le norme di igiene necessarie, saranno, caso per caso indicate dal Servizio Sanitario competente. I resti mortali dovranno essere raccolti in cassetta metallica e subito collocati nella definitiva sede e mai asportati dal cimitero, se non previa autorizzazione dell'Ufficio competente.

Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile. Per le esumazioni e stumulazioni straordinarie.

Il richiedente dovrà versare al Comune la tariffa determinata con la deliberazione di cui al successivo art. 39.

ART. 22

Il custode dovrà curare l'asportazione e la destinazione dei fiori appassiti e di qualsiasi oggetto deteriorato, abbandonato sulle fosse o sulle tombe.

ART. 23

Il Servizio Sanitario competente esercita la sorveglianza sanitaria sui servizi cimiteriali e propone al Sindaco i provvedimenti giudicati necessari per assicurare il regolare funzionamento. Per tale azione di sorveglianza e di controllo viene coadiuvato e si serve, secondo i casi, della Vigilanza sanitaria, dell'Ufficio funerario, dell'Ufficio tecnico e comunque sempre dei custodi dei cimiteri i quali devono riferire di ogni irregolarità riscontrata.

In particolare il Servizio Sanitario:

- a) esprime parere sui progetti di costruzione ed accerta e dichiara l'usabilità dei colombari, delle cappelle e delle tombe seminterrate;
- b) impartisce disposizioni per le esumazioni straordinarie e per le estumulazioni, ne fissa l'orario di esecuzione, assiste ad esse tramite apposito incaricato e vista i relativi processi verbali;
- c) rilascia i certificati di idoneità dei feretri da destinarsi alla tumulazione ed al trasporto fuori Comune;
- d) autorizza la raccolta dei resti ossei che devono essere depositati nelle celle ossario, oppure trasportati fuori Comune;
- e) cura la tenuta presso l'Ufficio Sanitario delle planimetrie aggiornate del Piano Regolatore cimiteriale che gli devono essere fornite dall'Ufficio Tecnico.

ART. 24

Spetta, altresì, al Servizio Sanitario competente la Vigilanza ed il controllo su tutti i servizi di trasporti funebri. Esso deve proporre al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità di tali servizi. Per ogni azione, anche di vigilanza e di controllo, il Servizio Sanitario può avvalersi dei Vigili Sanitari, dei necrofori, in particolare per quanto attiene la regolarità delle casse funebri e delle cassettoni di zinco, della chiusura delle salme in doppia cassa e dei carri funebri. È fatto obbligo al custode del cimitero ed ai necrofori di effettuare tale azione di vigilanza e di controllo e disposizione su ogni irregolarità riscontrata.

I Vigili Sanitari, i custodi dei cimiteri ed i necrofori devono informare subito il Servizio Sanitario competente per l'adozione dei provvedimenti del caso.

ART. 25

La manutenzione del cimitero spetta all'Ufficio Tecnico che ha il compito di:

- a) studiare, in collaborazione con il Servizio Sanitario competente, il piano distributivo delle fosse, dei campi comuni e delle aree per le cappelle e per le tombe private;
- b) predisporre i progetti di costruzione dei colombari e di altre sepolture a tumulazione che il Comune intende realizzare;
- c) eseguire la cordonatura perimetrale dei cambi con la numerazione dei posti da concedersi ai privati;
- d) assicurare la manutenzione e la pulizia dei colombari e delle cappelle di proprietà comunale;
- e) provvedere alla manutenzione e pulizia dei viali e dei campi comuni e fare effettuare gli scavi per le fosse comuni ed il loro riempimento;
- f) provvedere alla manutenzione della tombinatura del cimitero per il deflusso e smaltimento delle acque meteoriche;
- g) provvedere alla manutenzione della sala per l'autopsia, della camera mortuaria, del deposito di osservazione, e dei vani di servizio per il personale addetto al cimitero e per il pubblico;
- h) curare la periodica fornitura dei cippi per l'individuazione delle fosse di cui all'art. 70 del D.P.R. 285/90. Il custode del cimitero deve curare che i cippi siano sempre scoperti, allineati, leggibili e deve provvedere alla sostituzione di quelli rotti e/o illeggibili. L'Ufficio tecnico, inoltre, ha il compito di sorvegliare tutte le costruzioni e la posa di lapidi e monumenti che si effettuano sul cimitero, assicurandosi, con la collaborazione del custode, che vengano eseguiti secondo il progetto approvato nel luogo assegnato.

ART. 26

Il custode del cimitero, ovvero la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali, oltre a disimpegnare le mansioni già previste nel presente regolamento ed i compiti prescritti, per quanto attiene l'obbligo di conservare tutte le autorizzazioni di seppellimento e di tenere aggiornato, in duplice copia, il registro di tutte le sepolture, deve inoltre:

- a) prendere in consegna, all'entrata del cimitero, le salme, nonché le membra umane, i pezzi di cadavere, le ossa umane, i nati morti, i feti abortiti, ritirare l'autorizzazione del loro trasporto e provvedere alla loro sepoltura;
- b) prendere in consegna all'ingresso del cimitero i deceduti portati per l'osservanza e per il controllo diagnostico e provvedere che l'osservazione avvenga nelle condizioni stabilite dal capo III del D.P.R. 285/90;

- c) accertarsi che le inumazioni e le tumulazioni avvengano secondo quanto disposto dal citato Regolamento di polizia mortuaria e del presente regolamento circa le condizioni delle casse funebri, delle fosse per l'inumazione, dei loculi per le tumulazioni;
- d) accertarsi che siano state regolarmente autorizzate le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni e le traslazioni di salme, operazioni tutte alle quali deve assistere a fornire, se necessario il suo aiuto;
- e) provvedere che i resti del materiale delle casse funebri, degli omaggi floreali, e di quanto in corso delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria e straordinaria non sia destinato alla conservazione come pertinente alle salme alle casse, siano smaltite in conformità alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali, con onere a carico del Comune;
- f) ispezionare le cappelle, i colombari ed i loculi allo scopo di avvertire tempestivamente le perdite di liquido e la fuoriuscita di esalazioni gassose;
- g) vigilare sulla corretta manutenzione delle tombe private, tenere in ordine e pulizia, con l'aiuto dei necrofori, la camera mortuaria, i servizi igienici, la sala per l'autopsia e il deposito di osservazione e provvedere alla loro disinfezione dopo ogni operazione a mezzo dei necrofori;
- h) vietare che nel cimitero vengano introdotti e da esso asportati monumenti, lapidi, segni funebri e qualsiasi altro materiale e che vengano eseguiti lavori all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione;
- i) fare osservare l'orario di apertura e di chiusura del cimitero stabilito dall'autorità comunale;
- j) mantenere in efficienza la cassetta per il pronto soccorso.

Il custode, inoltre, deve eseguire gli ordini e osservare le disposizioni che, in materia di polizia mortuaria, gli vengono impartiti dal Servizio Sanitario competente. A questo e al sindaco è tenuto a segnalare ogni inconveniente e irregolarità riscontrate.

Qualora il comune non disponga di necrofori o di affossatori, viene affidato al custode l'espletamento delle mansioni spettante a tale personale.

ART. 27

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 28

Il viale centrale, come quelli laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così come i campi comuni e nella zona delle

fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi smaltita in conformità alle vigenti prescrizioni in materia. Le ossa scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 29

È fatto obbligo alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.

Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 30

Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 31

Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali del cimitero è vietata, come è vietato asportare anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

ART. 32

È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Responsabile del Servizio.

ART. 33

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 34

I fanciulli non potranno entrare nel cimitero se non accompagnati.

Nel cimitero e nelle vicinanze è vietato fermarsi per questua o commercio. È vietato introdurre nel cimitero veicoli, a meno che ciò non sia richiesto da necessità di servizio o lavoro.

L'Amministrazione comunale può destinare uno o due giorni alla settimana nei quali – entro i limiti di tempo stabiliti – è consentito l'accesso al cimitero ad invalidi limitati alla deambulazione con automezzi privati. I relativi permessi sono rilasciati dal Sindaco previo certificato medico rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica tramite il competente medico di distretto.

ART. 35

È assolutamente proibito l'introduzione di cani ed altri animali.

ART. 36

Il personale di servizio deve allontanare dal cimitero, salvo rapporto all'autorità municipale ed eventualmente all'autorità giudiziaria, tutti coloro che, con schiamazzi, col cantare e con altri atti incivili, non si contengono con il rispetto dovuto al luogo e rechino sfregio o danno ai ricordi, ai monumenti e a qualunque oggetto.

ART. 37

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un congegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l'ammenda da £. 50.000 a £. 500.000 a giudizio del Sindaco.

ART. 38

Per il trasporto di salme di persone decedute nel Comune e seppellite nei cimiteri appartenenti a questo Comune, il richiedente verserà una somma pari a £. 100.000, mentre per le persone trasportate fuori comune o provenienti da altri comuni, si dovrà versare una somma di £. 50.000.

ART. 39

Le tariffe per le concessioni cimiteriali saranno stabilite dalla Giunta Comunale.